

Regolamento per l'esercizio dell'attività venatoria nelle aree contigue (zone di pre-Parco) del Parco regionale del Corno alle Scale per le stagioni venatorie 2024/2025 e 2025/26

TITOLO I Disposizioni generali

ART. 1- Finalità

Con il presente strumento si regolamenta l'esercizio dell'attività venatoria nelle zone contigue del Parco del Corno alle Scale, nel rispetto delle seguenti norme:

Legge 6 Dicembre 1991, n. 394 e s.m.i.;

Legge 11 Febbraio 1992, n. 157 e s.m.i.;

Legge Regionale 15 Febbraio 1994 n. 8 e s.m.i.;

Legge Regionale 17 febbraio 2005, n. 6 e s.m.i.;

Regolamento Regionale 27 maggio 2008, n. 1 per la Gestione degli Ungulati in Emilia-Romagna;

Legge Regionale 23 dicembre 2011, n. 24 e s.m.i.;

Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13;

Carta Regionale delle Vocazioni Faunistiche dell'Emilia-Romagna;

Piano Faunistico Venatorio Regionale vigente;

Calendario Venatorio Regionale vigente;

Regolamento per la caccia da appostamento fisso della Provincia di Bologna;

Norme tecniche di attuazione del Piano Territoriale del Parco del Corno alle Scale;

Norme concernenti il SIC/ZPS IT4050002 Corno alle Scale;

ogni altro riferimento legislativo attinente di aggiornamento o modifica delle disposizioni riguardanti l'esercizio venatorio.

ART. 2 - Durata e validità

Il presente regolamento costituisce stralcio del Regolamento del Parco Regionale del Corno alle Scale, secondo quanto previsto dall'art. 2 terzo allinea, delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Territoriale del Parco. In conformità a quanto previsto dal citato articolo, il presente regolamento stralcio, dopo la sua approvazione, ha validità di due stagioni venatorie e precisamente la stagione 2024/2025 e la stagione 2025/26.

ART. 3 - Divieti di Caccia

Nei territori del Parco (zone A, B, C) è vietata l'attività venatoria a norma dell'art. 22, comma 6 della L 394/1991, dell'art. 21 della L 157/1992 e dell'art. 35 della LR 6/2005.

ART. 4 - Zone ammesse all'esercizio dell'attività venatoria

1. L'esercizio dell'attività venatoria, ai sensi di quanto disposto dall'art. 8 delle Norme tecniche di attuazione del Piano Territoriale del Parco, è ammesso in area contigua all'interno dei seguenti confini (rappresentati nell'Allegato 1):

dalla confluenza del Rio Rì con il torrente Dardagna si segue quest'ultimo verso Sud fino ad incrociare il fosso che scende dall'abitato di Madonna dell'Acero, si risale lo stesso fino al confine dell'area contigua e lo si segue fino a incrociare la strada Provinciale che scende dal Cavone fino al ponte del Rio Rì; da qui si prosegue per la strada forestale dei Bagnadori fino a raggiungere la Sboccata dei Bagnadori e da qui lungo la strada di Pian del Cerro, si prosegue per la medesima fino

all'incrocio per i Burroni e si scende per il sentiero fino a Budiara. Si prosegue per un breve tratto lungo la strada per Monte Pizzo seguendo poi il Fosso Fontana di Mezza Sila fino alla Bocca delle Tese. Da qui si ridiscende lungo il fosso di Fiammineda fino a quota 1050 e da qui, seguendo il vecchio tracciato dei carbonai, si prosegue in quota fino all'incrocio con il sentiero dei Bagnadori (CAI n. 115) adiacente all'omonimo rio, scendendo per il medesimo fino a Campo di Serra e Pianaccio. Dall'abitato si segue la strada per Segavecchia fino alla Curva del Vento da cui ci si distacca seguendo il crinale che conduce alla confluenza del torrente Causso con il torrente Silla; si segue per un breve tratto il torrente Causso verso monte fino al canalone che conduce alla fontana dei Sodi e si sale per il sentiero che porta fino alla Caffa. Si ridiscende poi per i confini dell'area contigua (pre-Parco) fino a raggiungere il torrente Barricello nei pressi della Madonna del Faggio e si prosegue fino al ponte di Taccaia; da qui si risale per la strada fino alla località Le Fontane e, seguendo i confini dell'area contigua, si raggiungono Lizzano, Vidiciatico, La Cà, Cà Tonielli per ridiscendere al torrente Dardagna lungo il Fosso di Cà Miglianti. Dal torrente Dardagna si risale fino a raggiungere nuovamente la confluenza con il Rio Rì.

2. I confini delle aree riservate alla caccia al cinghiale in girata, rappresentati negli Allegati 2 e 3, sono i seguenti:

a) Pianaccio, strada per Segavecchia fino alla Curva del Vento, crinale che scende alla confluenza del torrente Causso con il torrente Silla, scende lungo il torrente Silla fino alla confluenza con il Rio dei Bagnadori e risale per il medesimo rio fino a Pianaccio.

b) Porchia, da Porchia scende lungo il torrente Silla fino al ponte di Taccaia, risale per la strada vicinale fino alla località Le Fontane e prosegue per la strada provinciale fino alla Svolta, poi segue la strada comunale fino a Porchia.

c) Rio Rì, dalla confluenza tra il Rio Rì e il torrente Dardagna risale seguendo quest'ultimo fino alla confluenza col fosso che scende dall'abitato di Madonna dell'Acero, risale fino alla strada provinciale e la segue verso valle fino al ponte del Rio Rì, da qui segue il rio fino alla confluenza con il torrente Dardagna.

3. I confini delle zone adibite alla caccia al cinghiale in braccata, rappresentati negli Allegati da 2 a 5, sono i seguenti:

a) Zona Monteacuto: dalla confluenza del torrente Silla con il torrente Causso sale per il Causso fino all'impluvio che conduce alla Fontana de Sodi e prosegue per il sentiero fino alla Caffa, scende poi lungo i confini dell'area contigua, fino al torrente Baricello e prosegue fino al ponte di Taccaia, risalendo per il torrente Silla fino alla confluenza con il Rio Causso.

b) Zona La Cà: da Vidiciatico, sale per la strada provinciale fino al ponte di Rio Rì, confine del Parco e prosegue per la strada forestale per i Bagnadori fino all'incrocio con la strada di Pian del Cerro, prosegue lungo la medesima fino all'incrocio per i Burroni e scende per la strada forestale fino a Budiara, proseguendo per la strada che scende fino a Vidiciatico.

c) Zona Monte Pizzo: da Vidiciatico, strada fino a Budiara, prosegue per la strada del Monte Pizzo e sale per il fosso della Fontana di Mezza Sila fino alla Bocca delle Tese. Da qui ridiscende lungo il fosso di Fiammineda fino a quota 1050 e da qui, seguendo il vecchio tracciato dei carbonai, prosegue in quota fino all'incrocio con il sentiero dei Bagnadori (CAI 115) adiacente all'omonimo rio, scendendo per il medesimo fino a Campo di Serra e Pianaccio, poi per la strada comunale fino a Lizzano e sale per la strada provinciale fino al ponte del Rio Freddo, seguendo i confini dell'area contigua e salendo fino a Vidiciatico.

d) Zona Poggiolforato: dal ponte sul Rio Rì, scende fino alla confluenza col torrente Dardagna, scende per lo stesso fino a Case Poli, fino ai laghetti sotto casa Miglianti, all'incrocio del ruscello di Cà Tonielli, risale per il medesimo fino ai confini dell'area contigua e prosegue per la strada provinciale fino al ponte di Rio Rì.

TITOLO II Specie cacciabili

ART. 5 - Specie cacciabili

1. L'attività venatoria è consentita in regime di caccia programmata nelle aree di cui all'art. 4, alle seguenti specie: cinghiale, cervo, capriolo, daino, fagiano, lepre e colombaccio.

TITOLO III

Esercizio dell'attività venatoria

Art. 6 – Fauna stanziale e migratoria

1. All'interno dell'area contigua l'esercizio dell'attività venatoria alla fauna stanziale e migratoria di cui all'art. 5 è consentito, per ciascuna annata venatoria, a non più di 30 cacciatori, iscritti all'ATC BO3, residenti nel comune di Lizzano in Belvedere.

Art. 7 – Modalità per la caccia al cinghiale in selezione

1. Il prelievo del cinghiale in selezione rappresenta il metodo di prelievo d'elezione per l'area contigua di un'Area protetta e deve essere attuata per l'intero periodo consentito dal calendario venatorio regionale anche su richiesta diretta degli agricoltori proprietari o conduttori dei terreni ricadenti nel perimetro dell'area contigua al fine di limitare l'impatto della specie sulle produzioni agricole. Come previsto dalle norme regionali, nel prelievo selettivo del cinghiale è consentito utilizzare fonti trofiche attrattive nelle modalità di cui alla deliberazione di Giunta Regionale n. 1204/2017.
2. La caccia al cinghiale in selezione è consentita nelle zone definite all'art. 4, comma 1 e verrà attuata da cacciatori di selezione, prioritariamente residenti nel Comune di Lizzano in Belvedere, che collaborano con l'Ente, partecipando ad attività di gestione faunistica. I capi in abbattimento verranno assegnati sulla base di apposita graduatoria elaborata in relazione al comportamento tenuto nella precedente stagione venatoria e all'impegno profuso in attività di gestione. A ciascun cacciatore vengono assegnati individualmente i capi da abbattere, suddivisi per sesso e classe di età, nel limite massimo di cinque.
3. La caccia al cinghiale in selezione dovrà essere attuata secondo le disposizioni dell'Allegato Tecnico al RR 1/2008 e in coerenza con le norme regionali e dell'ATC BO3 in relazione all'assegnazione dei capi.
4. Il prelievo del cinghiale in selezione dovrà essere pari almeno al 30% dei capi previsti dal Piano di prelievo di cui all'art. 11 del RR 1/2008, approvato dalla Regione su proposta dell'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia orientale (di seguito Ente di gestione).
5. In caso di ferimento di un capo il cacciatore di selezione dovrà provvedere al suo recupero mediante l'utilizzo di conduttori e di cani da traccia abilitati.
6. I capi abbattuti dovranno essere conferiti a uno dei centri autorizzati dell'ATC BO3 per il controllo e le misure biometriche.

Art. 8 – Caccia al cinghiale in forma collettiva (girata)

1. Per le stagioni venatorie 2020/2024 la caccia al cinghiale è consentita con il metodo della girata con le modalità e nei limiti definiti ai commi successivi.
2. La caccia in girata è consentita nelle zone definite all'art. 4, comma 3, nelle quali non è ammessa la caccia in braccata.
3. Nel periodo di validità del presente regolamento, la caccia in girata dovrà essere praticata con le modalità previste dal Calendario Venatorio Regionale e nel rispetto delle prescrizioni dell'art. 16 del RR 1/2008.
4. La caccia col metodo della girata dovrà essere effettuata esclusivamente nella giornata di lunedì, dal gruppo di girata autorizzato dalla Regione. Ogni cacciatore dovrà essere dotato di regolare tesserino individuale rilasciato dall'Ente di gestione, che riserverà la precedenza ai cacciatori residenti nel Comune di Lizzano in Belvedere.
5. Il gruppo impegnato nella caccia al cinghiale in girata è tenuto a comunicare il giorno e il luogo dello svolgimento di ogni girata informando, almeno sette giorni prima, tramite comunicazione scritta l'Ente di gestione, il Comune e gli uffici turistici interessati. Il gruppo di girata è inoltre tenuto, per quanto riguarda le zone loro assegnate, a segnalare annualmente con apposite tabelle stagionali i confini esterni di dette zone, mentre si dovranno segnalare con apposite tabelle giornaliere i limiti esterni della parcella interessata alla girata di quel giorno. Le tabelle stagionali fisse dovranno essere di colore giallo, scritte in lingua italiana e inglese, visibili a distanza e resistenti all'umidità. Le tabelle giornaliere potranno essere analoghe a quelle fornite dall'ATC BO3 già in uso per segnalare le girate in territorio esterno all'area contigua. Le tabelle stagionali dovranno essere collocate tra il 1° e il 15 ottobre di ogni anno e rimosse entro il successivo 15 gennaio.
6. In caso di ferimento di un animale, il gruppo di girata dovrà provvedere al suo recupero mediante l'utilizzo di conduttori e di cani da traccia abilitati.
7. I capi abbattuti dovranno essere conferiti a uno dei centri autorizzati dell'ATC BO3 per il controllo e le misure biometriche.

Art. 9 - Caccia al cinghiale in forma collettiva (braccata)

1. Per le stagioni venatorie 2020/2024 la caccia al cinghiale è consentita con il metodo della braccata con le modalità e nei limiti definiti ai commi successivi.
2. La caccia in braccata è consentita nelle zone definite all'art. 4, comma 3, ad esclusione di quelle nelle quali è ammessa la caccia in girata.
3. Per l'esercizio della caccia in braccata è ammessa una squadra costituita presso l'ATC BO3 e autorizzata dalla Regione Emilia-Romagna. Alla squadra è assegnata un'area di caccia, comprendente una o più zone di cui all'art. 4, comma 3, secondo i meccanismi previsti dall'ATC BO3 e dal Piano faunistico venatorio vigente.
4. La caccia in braccata è consentita nelle giornate previste dall'art. 10, comma 2.
5. L'ATC BO3 dovrà provvedere all'iscrizione dei cacciatori alla squadra ammessa alla caccia in braccata nei limiti previsti dalle norme vigenti. Le priorità di ammissione alle forme di caccia di cui all'art. 38 LR 6/2005 sono:
 - a. residenti nel Comune di Lizzano in Belvedere;
 - b. proprietari o conduttori di fondi posti all'interno del territorio del Parco e dell'area contigua;

- c. residenti nei Comuni confinanti con il Comune di Lizzano in Belvedere (Gaggio Montano, Altoreno Terme);
 - d. residenti nei Comuni già convenzionati o che potranno convenzionarsi con l'Ente di gestione;
 - e. altri cacciatori.
6. Al fine di ridurre l'azione di disturbo, i battitori non potranno superare il numero di 12 (dodici). Le poste non potranno superare il numero di 80 (ottanta). Il numero dei cani utilizzato per ogni braccata non potrà superare le 12 (dodici) unità con ausiliari in possesso di abilitazione rilasciata dall'ENCI (Ente Nazionale della Cinofilia Italiana), costituenti una muta "*abilitata e specializzata nel seguire i cinghiali*", nel rispetto del parere ISPRA del 22 giugno 2018 (Allegato 6) e del RR 1/2008.
7. Per ogni giornata di caccia consentita ai sensi dell'art. 11 è ammessa la presenza di una squadra in azione di caccia in braccata all'interno del territorio dell'area contigua, che potrà svolgere un massimo di due braccate in zone di caccia non contermini.
8. La squadra impegnata nella caccia al cinghiale in braccata è tenuta a comunicare il giorno e il luogo dello svolgimento della braccata informando, almeno sette giorni prima, tramite comunicazione scritta l'Ente di gestione, il Comune e gli uffici turistici interessati. La squadra inoltre è tenuta, per quanto riguarda la zona assegnata, a segnalare annualmente con apposite tabelle stagionali i confini esterni di detta zona, mentre dovrà segnalare con apposite tabelle giornaliera i limiti esterni della parcella interessata alla braccata di quel giorno. Le tabelle stagionali fisse dovranno essere di colore giallo, scritte in lingua italiana e inglese, visibili a distanza e resistenti all'umidità. Le tabelle giornaliera potranno essere analoghe a quelle fornite dall'ATC BO3 già in uso per segnalare le braccate in territorio esterno all'area contigua. Le tabelle stagionali dovranno essere collocate tra il 1° e il 15 ottobre di ogni anno e rimosse entro il successivo 15 gennaio.
9. In caso di ferimento di un animale, la squadra di braccata dovrà provvedere al suo recupero mediante l'utilizzo di conduttori e di cani da traccia abilitati.
10. I capi abbattuti dovranno essere conferiti a uno dei centri autorizzati dell'ATC BO3 per il controllo e le misure biometriche.

Art. 10 - Caccia di selezione a cervo, daino e capriolo

1. Per le stagioni venatorie 2020/2024, qualora annualmente dai censimenti organizzati nell'area protetta emergesse che si è raggiunta una densità di popolazione congrua per l'attuazione di una gestione venatoria, sarà possibile effettuare il prelievo sulle specie cervo, daino e capriolo.
2. La caccia a cervo, daino e capriolo è consentita nelle zone definite all'art. 4, comma 1, nella forma della caccia di selezione con le modalità e nei limiti definiti ai commi successivi.
3. La caccia a cervo, daino e capriolo in selezione dovrà essere attuata secondo le disposizioni dell'Allegato Tecnico del RR 1/2008 e in coerenza con le norme di assegnazione dei capi, regionali e dell'ATC BO3.
4. La caccia di selezione al cervo verrà attuata attraverso l'individuazione dei capi da abbattere inseriti nella gestione complessiva di tale ungulato.
5. Per la caccia di selezione al daino e al capriolo, i capi da prelevare saranno quelli annualmente comunicati dall'Ente di gestione all'ATC BO3 e alla Regione.

6. Nell'attribuzione dei capi di cervo, daino e capriolo, l'ATC BO3 seguirà le previsioni del proprio ordinamento.

Art. 11 – Periodi di caccia e limitazioni all'attività venatoria e alle attività ad essa collegate

1. Le giornate di caccia pro-capite settimanali sono 2 (due) per la selvaggina stanziale e migratoria di cui all'art. 5, comma 1, più 2 (due) per la caccia al cinghiale in forma collettiva e ulteriori 2 (due) per la caccia di selezione. Nel periodo in cui non è ammessa la caccia al cinghiale in braccata e girata, le giornate pro-capite settimanali di caccia al cinghiale in selezione saranno quelle ammesse dal Calendario venatorio regionale vigente.
2. Le giornate settimanali di caccia al cinghiale in braccata autorizzate alla squadra all'interno delle zone di caccia definite dall'art. 4, comma 3 sono il mercoledì e il sabato, nel periodo di cui al successivo punto 4, per un massimo di 20 (venti) giornate di caccia nella singola annata venatoria.
3. Eventuali ulteriori limitazioni, in particolare riguardo le giornate venatorie e le specie cacciabili, potranno essere imposte motivatamente dall'Ente di gestione, anche per ragioni legate alla fruizione turistica e didattica del Parco, qualora se ne riscontrasse la necessità. Le modifiche, di carattere temporaneo, dovranno essere tempestivamente comunicate al Servizio territoriale agricoltura, caccia e pesca della Regione competente per l'area bolognese e all'ATC BO3.
4. La caccia collettiva al cinghiale in braccata o girata nell'area contigua è consentita dal 15 ottobre al 31 dicembre di ogni annata venatoria.
5. Nel mese di gennaio, ai sensi del vigente Piano Faunistico venatorio, è ammessa la caccia in forma vagante solo per la selezione agli ungulati.
6. Non è ammessa la caccia da appostamento fisso ai sensi dell'art. 7, lett. "a" del Regolamento per la caccia da appostamento fisso della Provincia di Bologna approvato con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 55 del 18/6/2002.
7. È vietato danneggiare e disturbare intenzionalmente qualsiasi specie della fauna e con qualsiasi mezzo, al di fuori dell'attività venatoria regolamentata.
8. È vietato effettuare qualsiasi tipo di immissione di fauna in libertà (compresi reintroduzioni e ripopolamenti di specie autoctone), salvo quanto previsto da specifici piani e programmi predisposti e attuati direttamente dall'Ente di gestione, nel rispetto del Piano Faunistico Venatorio Regionale vigente.
9. A partire dall'annata venatoria 2021-2022 è vietato l'uso di munizioni contenenti piombo per la caccia di selezione.

Art. 12 - Carniere

1. Durante la stagione venatoria potranno essere abbattuti da ciascun cacciatore non più dei seguenti capi di selvaggina stanziale e migratrice:

- 4 lepri;
- 10 fagiani;
- 20 colombacci.

Art. 13 - Orari di caccia

1. Con l'esclusione della caccia di selezione agli ungulati, per la quale vigono gli orari previsti dal Calendario venatorio regionale, l'accesso da parte dei cacciatori alle zone dell'area contigua in

cui è previsto l'esercizio dell'attività venatoria non potrà avvenire prima delle ore 6,00 e non oltre le ore 17,00.

2. In caso di inosservanza saranno applicate le sanzioni di cui all'art. 17.

TITOLO IV Titolo di accesso, vigilanza e sanzioni

Art. 14 - Densità di cacciatori

1. L'accesso all'attività venatoria non potrà essere superiore a 1 (uno) cacciatore ogni 19 (diciannove) ettari della superficie dell'area contigua.

Art. 15 - Titolo di accesso

1. Quale titolo di accesso per il riconoscimento e il controllo dei cacciatori è previsto il rilascio di apposito tesserino da parte dell'Ente di gestione. Per la stagione venatoria 2020-2021, con delibera di Comitato Esecutivo su proposta della Comunità del Parco del Corno alle Scale, sarà definito il costo del tesserino di accesso.

2. Il tesserino verrà rilasciato prioritariamente ai cacciatori residenti nel Parco e nell'area contigua, previo accertamento del possesso di una copertura assicurativa estesa anche all'esercizio dell'attività venatoria nell'area contigua e della sottoscrizione di una dichiarazione che sollevi l'Ente di gestione da ogni responsabilità in merito agli eventuali danni che potessero derivare a terzi o alla stessa persona del dichiarante, in dipendenza dell'attività venatoria.

3. Sarà cura del cacciatore riepilogare sul tesserino di cui al comma 1 del presente articolo le giornate di caccia effettuate, il numero di capi di selvaggina ungulata, stanziale e migratoria abbattuti. Il tesserino dovrà essere restituito all'Ente di gestione al termine della stagione venatoria e comunque entro il 31 marzo. In caso di mancata consegna del tesserino entro la data di cui sopra, al cacciatore inadempiente non verrà rilasciato il tesserino per la stagione venatoria successiva.

Art. 16 - Controllo e vigilanza

1. L'Ente di gestione interviene attraverso il proprio personale di vigilanza e collabora al coordinamento della vigilanza Faunistico Venatoria con la Polizia provinciale della Città Metropolitana di Bologna e l'ATC BO3 ai sensi dell'art. 59 della LR 8/1994 e successive modificazioni e integrazioni, anche tramite apposita convenzione.

2. Il tesserino di cui all'art. 15, la licenza di caccia, il tesserino regionale, il titolo di accesso all'ATC BO3, l'assicurazione e lo specifico titolo di abilitazione per poter esercitare la caccia agli ungulati dovranno essere esibiti a semplice richiesta del personale di vigilanza.

Art. 17 - Sanzioni

1. Per le violazioni delle disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano le sanzioni di cui all'art. 30, 31 e 32 della L 157/1992, all'art. 61 della LR 8/1994, all'art. 60, comma 1, lett. a) della LR 6/2005 e all'art. 14 del RR 1/2008. Per le procedure di irrogazione delle sanzioni si applicano le norme della Legge 24 aprile 1981, n. 689 e della Legge Regionale 28 aprile 1984, n. 21.

2. Per le violazioni delle disposizioni contenute nel presente regolamento è inoltre prevista la sospensione immediata del tesserino di cui all'art. 15; la durata di tale sospensione, comunque

non inferiore a sei mesi, sarà commisurata all'entità e al danno causato dall'infrazione, fino al non rilascio per le stagioni venatorie successive nei casi di recidiva grave.

3. Le sanzioni aggiuntive di cui al comma 2 si applicano al caposquadra nel caso di violazioni compiute durante attività di caccia al cinghiale in braccata, in particolare relative al rispetto delle giornate di caccia e alla composizione delle squadre, dei cani, e al conduttore di cane limiere nel caso di violazioni compiute durante attività di caccia al cinghiale in girata.

TITOLO V Disposizioni finali

Art. 18 – Rendicontazione azioni di caccia collettiva

1. I cacciatori ammessi alla caccia nell'area contigua, di selezione, del gruppo di caccia in girata, della squadra di braccata sono tenuti a prestare opera di volontariato a favore dell'Ente di gestione nella realizzazione di interventi necessari alla gestione faunistico-venatoria del territorio e alla manutenzione dello stesso. Tali interventi saranno realizzati sotto il coordinamento dell'Ente di gestione e riguarderanno, a titolo di esempio, tabellazione del territorio, prevenzione danni causati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole, interventi di miglioramento ambientale a fini faunistici, censimenti, vigilanza prevenzione incendi ecc.

2. Sarà cura della squadra e del gruppo di girata ammesso alla caccia al cinghiale fornire all'Ente di gestione, con cadenza settimanale, una rendicontazione delle azioni di caccia. Tale rendicontazione indicherà: data dello svolgimento della braccata o della girata, orari di svolgimento (inizio e fine), numero dei partecipanti (canettieri/conduttori e cacciatori alle poste), numero dei cani utilizzati, numero dei capi eventualmente prelevati con indicato il sesso, la classe di età e le relative misure biometriche effettuate da biorilevatori autorizzati o da cacciatori a ciò formati.

3. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, la caccia nell'area contigua è consentita nel rispetto del Calendario Venatorio Regionale e nei limiti definiti dalle leggi nazionali e regionali.

Art. 19 - Gestione della fauna

1. Al fine di una corretta gestione della fauna nel territorio dell'area contigua, l'ATC BO3 provvede agli interventi previsti dall'art. 33, comma 1, lett. c, della LR 8/1994 e successive modificazioni e integrazioni secondo le modalità da definirsi con apposita convenzione stipulata con l'Ente di gestione.

Art. 20 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore in seguito alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione ai sensi dell'art. 32 della LR 6/2005.